

## **Statuto - Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile**

### **Art. 1 Costituzione e scopo**

È costituita una fondazione, denominata “Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile”, di seguito Fondazione.

Scopo della Fondazione è la promozione di uno sviluppo sostenibile, di una green economy nonché dello sviluppo tecnologico e dell’alta formazione tecnologica finalizzate all’elevata qualità ecologica.

La Fondazione non ha uno scopo lucrativo.

### **Art. 2 Attività**

La Fondazione per perseguire il suo scopo, sulla base delle priorità indicate dagli organi sociali e delle proprie disponibilità finanziarie, svolge le seguenti attività:

- promozione di un nuovo protagonismo delle imprese, delle loro organizzazioni e associazioni, nei processi di sviluppo orientati alla sostenibilità, diffondendo i migliori risultati, le buone pratiche e le migliori tecnologie disponibili; sostenendo l’integrazione fra aspetti economici e ambientali, l’innovazione e il miglioramento continuo, con particolare riferimento al risparmio, all’efficienza energetica e alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, alla elevata qualità ecologica dei processi produttivi e dei consumi, dei servizi e delle abitazioni, alla prevenzione, al riciclo e al recupero dei rifiuti, alle produzioni agroalimentari e alla mobilità;
- promozione di una migliore efficacia ed efficienza e di un maggiore coinvolgimento delle istituzioni e delle amministrazioni pubbliche, con particolare attenzione a quelle locali e regionali; monitoraggio delle fasi di proposta, definizione e approvazione delle nuove normative di interesse; iniziative di analisi e sostegno per elaborare normative europee, nazionali e regionali, più semplici, di più rapida applicazione, più orientate e più favorevoli a uno sviluppo sostenibile; informazione e diffusione delle opportunità offerte dalle normative vigenti;
- ricerca, studio, formazione, informazione e comunicazione nei settori e nelle discipline di interesse, con impiego del web e dei media, pubblicazioni, collaborazione continuativa con enti e centri di ricerca, università e istituzioni a livello regionale, nazionale e internazionale; realizzazione di eventi pubblici, corsi e seminari;
- analisi, valutazione, progettazione, supporto tecnico, consulenza, cooperazione internazionale, in relazione a interventi, realizzazioni, opere, gestioni, piani e programmi orientati allo sviluppo sostenibile, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, privati o pubblici, con le diverse modalità consentite dalle vigenti normative, ivi comprese quelle del conto terzi.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alle finalità della Fondazione, con divieto di distribuzione di utili ai fondatori.

### **Art. 3 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione – l’insieme dei beni e dei mezzi finanziari utili al perseguimento del suo scopo – è costituito dalle donazioni dei fondatori, dalle quote annuali espressamente destinate ad incremento del patrimonio, dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali, da beni, elargizioni, contributi, pervenuti a qualsiasi titolo.

### **Art. 3-bis Fondo di Gestione**

Per il raggiungimento del suo scopo la Fondazione dispone altresì delle seguenti entrate che andranno a costituire, ove non espressamente destinate a incrementare il Patrimonio della Fondazione, il fondo di gestione:

- le quote annuali e gli altri contributi corrisposti direttamente dai Fondatori;

- i contributi erogati da soggetti privati in sostegno della Fondazione o di sue singole iniziative previa valutazione di compatibilità con gli scopi e le finalità della Fondazione di cui agli artt. 1 e 2 operata dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 4 Organi sociali**

Sono organi sociali della Fondazione:

- il Comitato dei fondatori
- il Presidente
- il Consiglio
- Il Comitato tecnico-scientifico
- il Collegio dei revisori dei conti.

#### **Art. 5 Comitato dei fondatori**

Sono fondatori coloro che con le loro donazioni, in quote annuali o accorpate per più anni, conferiscono il fondo per il patrimonio della Fondazione. I fondatori deliberano a maggioranza l'ammissione di altri fondatori.

Il Comitato dei fondatori è convocato dal Presidente, con avviso inviato almeno 15 giorni prima della data del suo svolgimento, almeno una volta l'anno, inoltre tutte le volte che lo ritenga necessario per decisioni o orientamenti di particolare rilievo.

Il Comitato dei fondatori, in prima convocazione, delibera con la presenza della maggioranza assoluta, in seconda convocazione delibera col voto della maggioranza dei presenti, ad eccezione delle modifiche statutarie che possono essere deliberate, in prima convocazione, solo con la presenza dei due terzi dei fondatori e, in seconda convocazione, solo con la presenza della maggioranza. Il fondatore può delegare, in forma scritta, il proprio voto a un altro fondatore o a un suo rappresentante. Nessuno può esprimere più di un voto delegato; se un fondatore presente è delegato può esprimere un solo voto delegato oltre al proprio.

Il Comitato dei fondatori nomina fra i suoi membri il Presidente, il Consiglio e, anche scegliendo fra i non fondatori, il Collegio dei revisori dei conti.

Il Comitato dei fondatori esprime indirizzi e indicazioni per le attività della Fondazione, ne approva i bilanci, esamina le questioni sottoposte dal Presidente o richieste da almeno un decimo dei fondatori.

#### **Art. 6 Presidente**

Il Presidente è nominato per cinque esercizi sociali. Il suo mandato è rinnovabile. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la responsabilità amministrativa della Fondazione, convoca e presiede il Comitato dei fondatori ed il Consiglio, cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni, assume le decisioni necessarie per l'organizzazione, il personale ed il buon andamento delle attività della Fondazione, sentendo il parere del Consiglio, oppure, nei casi di urgenza, informandolo successivamente.

Il Presidente può delegare le sue responsabilità in materia di gestione della Fondazione, specificando contenuti e limiti di tale delega, a un Direttore.

Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, delega le sue funzioni, per un tempo limitato e definito, a un componente del Consiglio.

Il Presidente può conferire anche a terzi procure ad negotia e/o alle liti.

## **Art. 7 Consiglio**

Il Consiglio, composto da un minimo di cinque e un massimo di undici fondatori, è nominato per tre esercizi sociali. Il mandato dei suoi componenti è rinnovabile. Nel caso uno o più componenti siano indisponibili, per dimissioni o altro, il Comitato dei fondatori procede alla sostituzione. Per ciascuno dei componenti del Consiglio, al momento della nomina, possono essere previsti precisi incarichi svolti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Il Consiglio, convocato e presieduto dal Presidente, promuove e coordina le attività della Fondazione.

Il Consiglio delibera in materia di compensi del Direttore nonché di incarichi riguardanti gli organi della Fondazione.

Il Consiglio nomina il Comitato tecnico-scientifico ed il suo Coordinatore.

Il Consiglio prende atto delle dimissioni di un fondatore o della sua decisione di interrompere il suo sostegno alla Fondazione, aggiornando prima della convocazione dell'Assemblea, l'elenco dei fondatori.

Il Consiglio svolge le funzioni di organo di controllo della trasparenza e correttezza delle attività della Fondazione, nonché della loro efficacia e coerenza rispetto allo scopo statutario.

Il Consiglio, nel caso di gravi violazioni dello scopo e dell'etica della Fondazione, delibera, con la maggioranza di almeno i due terzi dei componenti, la sospensione temporanea o l'esclusione di un fondatore dalla Fondazione. Tale delibera va trasmessa in forma scritta entro 24 ore al fondatore interessato che può presentare ricorso al Presidente il quale, entro i 30 giorni successivi, sottopone la decisione al Comitato dei fondatori.

Il Consiglio delibera sul cambiamento della sede legale e sull'apertura di nuove sedi.

## **Art. 8 Comitato tecnico-scientifico**

Il Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti nelle discipline riguardanti le attività di cui all'art. 2, è nominato, per due esercizi sociali, dal Consiglio che ne indica, altresì, il Coordinatore e provvede alle integrazioni e alle sostituzioni.

Il Comitato tecnico-scientifico è convocato dal Coordinatore che ne presiede le riunioni e ne organizza e coordina le attività.

Il Comitato tecnico-scientifico promuove accordi e convenzioni, organizza una rete di collegamenti con centri, enti di ricerca, università, istituzioni, a livello nazionale e internazionale, al fine di assicurare alla Fondazione accessi aggiornati alle fonti, alle documentazioni, alle elaborazioni utili ai fini delle sue attività, nonché al fine di partecipare alle ricerche e agli studi avanzati in materia di sviluppo sostenibile.

Il Comitato tecnico-scientifico elabora analisi, rapporti, pareri e valutazioni di propria iniziativa o su richiesta degli altri organi sociali.

Il Comitato tecnico-scientifico collabora all'elaborazione e alla stesura di un Rapporto annuale della Fondazione dedicato all'approfondimento di una o più problematiche connesse con lo sviluppo sostenibile; collabora, inoltre, all'elaborazione e alla stesura di un Rapporto quinquennale della Fondazione dedicato alla valutazione dei progressi e delle difficoltà dello sviluppo sostenibile a livello internazionale, europeo e nazionale.

#### **Art. 9 Collegio di Revisori dei conti**

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre membri effettivi e due supplenti. I membri del Collegio dei Revisori dei conti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti scelgono, al loro interno, un Presidente.

#### **Art. 10 Sede legale**

La sede legale è sita nel Comune di Roma all'indirizzo stabilito dal Consiglio con propria delibera.

#### **Art. 11 Esercizio finanziario e bilancio**

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine di ciascun esercizio il bilancio consuntivo e quello preventivo sono sottoposti all'esame del Comitato dei fondatori, entro quattro mesi dalla conclusione dell'esercizio ovvero entro sei mesi qualora lo richiedano particolari esigenze. La redazione dei bilanci dovrà avvenire nel rispetto della normativa in materia.

#### **Art. 12 Durata e scioglimento**

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento verrà nominato un liquidatore che provvederà, nel rispetto delle normative vigenti, alle operazioni di liquidazione, destinando l'eventuale attivo all'utilizzo di cui all'art. 31 del Codice civile.

#### **Art. 13 Controversie**

In caso di controversia, la competenza sarà devoluta ad un arbitro amichevole compositore scelto dalle parti o, in difetto, al Presidente del Tribunale di Roma.

#### **Art. 14 Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice civile in materia di Fondazione, nonché le altre norme nazionali e comunitarie in materia.